



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 428
del 26/10/2023

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 258 DEL 26/10/2023

**OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PEPPINO GIANNOTTI.
INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE R.G. N. 418 DEL
24/10/2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/06/2022, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria determinazione Registro Generale n. 418 del 24/10/2024, che qui si intende per brevità trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto: "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PEPPINO GIANNOTTI. INAGIBILITÀ AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI INCONTRI CALCISTICI. AGIBILITÀ PARZIALE CON PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.", con la quale, a seguito dei danneggiamenti all'impianto sportivo comunale Peppino Giannotti causati dalla tromba d'aria di domenica 22 ottobre 2023 intorno alle ore 0:30 – 1:00, veniva in sintesi determinato quanto segue:

2. Di confermare l'inagibilità dell'impianto sportivo "Peppino Giannotti" di Via Santuario, ai fini dello svolgimento di incontri calcistici, già dichiarata con nota prot. n. 5994 del 22/10/2023.
3. Di disporre l'agibilità parziale dell'impianto sportivo "Peppino Giannotti" di Via Santuario, limitatamente al terreno di gioco del campo di calcio a 11 recintato con rete e al terreno di gioco del campo di calcetto a 5 recintato con rete, unicamente per gli allenamenti, con le dovute cautele ai fini della sicurezza pubblica e privata, accedendo esclusivamente utilizzando i percorsi di accesso che ad essi conducono direttamente dall'ingresso principale di Via Santuario.
4. Di ribadire che è interdetto l'accesso alle restanti parti dell'impianto sportivo;
5. Di ribadire altresì -ai sensi dell'art. 10 (Responsabilità) della "Convenzione per la concessione in uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale "Peppino Giannotti" di Via Santuario – Periodo 01/07/2021-30/06/2024", stipulata il 30/06/2021- che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità e che è a totale carico del concessionario ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti, ivi compresa la gestione provvisoria e parziale disposta dal presente atto, con particolare riferimento all'adozione delle necessarie misure di sicurezza e al rispetto del divieto di accesso alle restanti parti dell'impianto sportivo da parte di qualsivoglia utilizzatore, considerata la parziale agibilità.

Rilevato che, per mero errore di elencazione delle parti che compongono l'impianto sportivo "Peppino Giannotti" di Via Santuario oggetto di agibilità parziale, di cui al punto 3, in quanto non interessati dai danneggiamenti causati dalla tromba d'aria, non sono stati menzionati i due fabbricati interni all'impianto sportivo costituiti dal fabbricato destinato a spogliatoi/servizi igienici e dall'altro fabbricato longitudinale adiacente l'ingresso al terreno di gioco del campo di calcio a 11;

Visto lo stato dei luoghi e accertato che i fabbricati spogliatoi/servizi igienici e l'altro fabbricato longitudinale sono perfettamente agibili;

Ritenuto, nelle more del ripristino della funzionalità/utilizzabilità dell'impianto sportivo mediante esecuzione dei lavori di somma urgenza, di poter consentire, con le dovute cautele e con prescrizioni a carico del concessionario, lo svolgimento degli allenamenti, a condizione che vengano utilizzati i soli spazi costituiti dal fabbricato spogliatoi/servizi igienici e dall'altro fabbricato longitudinale, oltre agli spazi già oggetto di agibilità parziale elencati nella determinazione n. 418 del 24/10/2024 e costituiti dal terreno di gioco del campo di calcio a 11, dal terreno di gioco del campo di calcetto a 5 e dai percorsi di accesso diretto a tali spazi dall'ingresso principale di Via Santuario;

Ribadito che è interdetto l'accesso alle restanti parti dell'impianto sportivo;

Vista la "Convenzione per la concessione in uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale "Peppino Giannotti" di Via Santuario – Periodo 01/07/2021-30/06/2024" stipulata il 30/06/2021;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse e la narrativa si intendono qui per brevità richiamate e trascritte per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con cui si approvano.
2. Di confermare l'inagibilità dell'impianto sportivo "Peppino Giannotti" di Via Santuario, ai fini dello svolgimento di incontri calcistici, già dichiarata con nota prot. n. 5994 del 22/10/2023.
3. Di disporre l'agibilità parziale dell'impianto sportivo "Peppino Giannotti" di Via Santuario, limitatamente al fabbricato spogliatoi/servizi igienici, all'altro fabbricato longitudinale, al terreno di gioco del campo di calcio a 11 recintato con rete e al terreno di gioco del campo di calcetto a 5 recintato con rete, unicamente per gli allenamenti, con le dovute cautele ai fini della sicurezza pubblica e privata, accedendo a tali spazi e fabbricati utilizzando esclusivamente i percorsi di accesso che ad essi conducono direttamente dall'ingresso principale di Via Santuario.
4. Di ribadire che è interdetto l'accesso alle restanti parti dell'impianto sportivo;
5. Di ribadire altresì -ai sensi dell'art. 10 (Responsabilità) della "Convenzione per la concessione in uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale "Peppino Giannotti" di Via Santuario – Periodo 01/07/2021-30/06/2024", stipulata il 30/06/2021- che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità e che è a totale carico del concessionario ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti, ivi compresa la gestione provvisoria e parziale disposta dal presente atto, con particolare riferimento all'adozione delle necessarie misure di sicurezza e al rispetto del divieto di accesso alle restanti parti dell'impianto sportivo da parte di qualsivoglia utilizzatore, considerata la parziale agibilità.
6. Di dare atto che non sussistono condizioni di incompatibilità né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale adottato con deliberazione G.C. n. 165 del 20.12.2013.
7. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e della Legge n.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 26/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 26/10/2023

IL DIRIGENTE
f.to Arch. Giuseppe INGROSSO

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO